

**ISTANZA DI PAGAMENTO RATEALE DELLE SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONI
DEL CODICE DELLA STRADA, AI SENSI DELL'ART.202 BIS**

Il/la sottoscritto/a nato/a a il e residente a
..... (.....) in via n., codice fiscale:
..... Recapito telefonicomail :
.....

dichiara di aver ricevuto in data la notifica e/o la contestazione del
Verbale di accertamento n. Reg. del redatto dal
Personale del Comando di Polizia Locale di Lecco per la violazione dell'art./degli artt.
..... del Codice della Strada, per il/i quale/i è previsto il pagamento di Euro
..... ovvero di complessivi Euro, se trattasi di più
violazioni accertate contestualmente con lo stesso verbale.

Tanto premesso, ai sensi dell'art.202 bis del Codice della Strada, come introdotto dalla Legge
29 luglio 2010, n.120, il/la sottoscritto/a, consapevole
delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) e sotto la propria responsabilità,

D I C H I A R A

di trovarsi in condizioni economiche disagiate, e pertanto,

C H I E D E

la ripartizione del pagamento del suddetto importo di Euro.....
in nr. rate mensili.

Lo stesso dichiara di avere preso conoscenza del testo dell'art.202 bis del Codice della Strada,
secondo il quale può avvalersi della facoltà di presentare l'istanza di rateazione chi è titolare di
un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima
dichiarazione, non superiore ad **EURO 10.628,16**.

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità.

Altresì si allega (depenare la voce che non interessa):

- Copia autentica dell'ultima dichiarazione dei redditi delle persone fisiche;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la situazione reddituale o economica ai fini della concessione dai benefici di qualsiasi tipo previsti dalla Legge.

Se l'interessato/a convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso

l'istante, ed il predetto limite di reddito viene elevato di **EURO 1.032,91** per ognuno dei familiari conviventi.

Ricorrendo questo caso, si allega alla presente anche (depennare la voce che non interessa):

- Copia/e autentica/autentiche della/e ultima/e dichiarazione/i dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente il proprio nucleo familiare.
- Dichiarazione/i sostitutiva/e di certificazione/i ai sensi dell'art.46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la/le situazione/i reddituale/i o economica/economiche.

In conformità a quanto previsto dall'art.202 bis, comma 5, del Codice della Strada, il/la sottoscritto/a è consapevole che la presentazione della presente istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto di cui all'art.203 e di ricorso al Giudice di Pace di cui all'art. 204 bis del Codice della Strada.

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione di dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

.....
(data)

.....
(firma)

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione, nonché ai gestori di pubblici esercizi ed ai privati che vi consentano. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2003, n. 445). In caso di dichiarazione mendace, il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

Art. 202-bis.

Rateazione delle sanzioni pecuniarie

1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.
4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.
6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.
7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203.
8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.
9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Schema riassuntivo delle modalità di rateizzazione

Termine di presentazione della richiesta	Effetti della presentazione	Tempi della decisione	Modalità di notifica della decisione	Rigetto dell'istanza
---	------------------------------------	------------------------------	---	-----------------------------

Entro gg. 30 dalla contestazione o notificazione	Rinuncia al ricorso	gg. 90 dal ricevimento dell'istanza Silenzio rifiuto	Con i mezzi stabiliti per la notificazione dei verbali	Il pagamento della somma minima deve avvenire entro gg. 30 dalla notifica del rigetto o decorsi gg. 90 dalla presentazione dell'istanza senza che sia stata concessa la rateizzazione
--	---------------------	---	--	---

L'Autorità competente dovrà tenere conto del livello di disagio economico del richiedente e disporre di conseguenza la rateizzazione secondo questo schema, applicando gli interessi annuali del 6%.

Entità della somma da pagare	Massimo rate	Rata minima
-------------------------------------	---------------------	--------------------

Fino a 2.000,00 euro	12 rate	100,00 euro
Superiore a 2.000,00 euro ma non superiore a 5.000,00 euro	24 rate	100,00 euro
Superiore a 5.000,00 euro	60 rate	100,00 euro